



**COMUNE DI ASSEMINI**  
(PROVINCIA DI CAGLIARI)



***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO COMUNALE NEL  
COMUNE DI ASSEMINI***



***APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 9 DEL 26.5.2016***

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità del Regolamento**

1. E' istituito nel Comune di Assemini il Regolamento disciplinante il Dibattito Pubblico Comunale, al fine di permettere ai cittadini di contribuire mediante uno strumento di democrazia partecipativa alla formazione, valorizzazione, diffusione delle politiche pubbliche e allo sviluppo di un più efficace rapporto di collaborazione diretta tra cittadini e Amministrazione Comunale, valorizzando le forme di impegno civico, l'informazione, la trasparenza e le competenze diffuse nel territorio comunale.

### **Art. 2 – Definizione di Dibattito Pubblico Comunale**

1. Per Dibattito Pubblico Comunale (di seguito DP), si intende un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere o servizi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.

2. Tale DP si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un'opera o un servizio, ovvero quando tutte le possibili opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.

3. La procedura partecipativa non può durare oltre i 180 giorni.

### **Art. 3 – Titolari del diritto di partecipazione**

1. Sono titolari del diritto di partecipazione al DP, tutti i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio comunale; sono altresì titolari del suddetto diritto, le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio, le quali abbiano un interesse all'oggetto del processo partecipativo e che a tal fine, il responsabile del dibattito di cui all'art. 8 comma 1, lettera h), ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.

## **TITOLO II - ORGANO TECNICO COMUNALE E ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

### **Art. 4 – Organo Tecnico Comunale**

1. E' istituito l'Organo Tecnico Comunale (di seguito OT) in materia di Dibattito Pubblico Comunale, col compito di verificare che nel corso del procedimento partecipativo siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento, nello specifico:

a) valutare l'assoggettabilità di un'opera o un servizio a DP sulla base delle disposizioni del presente Regolamento;

b) nominare i componenti esterni facenti parte dell'Organismo di Mediazione sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento all'art. 5 co. 3;

c) verificare annualmente il piano delle opere triennali e i servizi di nuova istituzione o anche quelli già preventivamente previsti ma rinnovati prima dell'approvazione del Bilancio di previsione al fine di indicare all'Amministrazione Comunale e a tutti i Consiglieri Comunali, quella che è la previsione in merito al numero dei procedimenti partecipativi previsti per quanto attiene l'anno di competenza; la previsione di cui sopra verrà indicata nello schema del Bilancio di previsione.

2. L'OT è formato da membri della struttura comunale, individuati dalla Giunta tra i responsabili incaricati di posizione organizzativa o loro delegati così come di seguito:

a) un dipendente del Servizio Lavori Pubblici;

b) un dipendente del Servizio Urbanistica;

c) un dipendente del Servizi Finanziari;

d) un dipendente del Servizio Segreteria/Affari Generali.

3. Oltre ai membri suindicati, viene nominato (per ogni dibattito pubblico) nell'OT il Responsabile della struttura che sarà interessata nel dibattito.

### **Art. 5 Organismo di Mediazione**

1. L'Organismo di Mediazione (in seguito OM) è un organo indipendente ed imparziale, formato da tre membri che posseggano i seguenti requisiti:

- a) competenze in materia di politiche pubbliche;
- b) competenze in materia di pratiche e metodologie partecipative;
- c) competenze in materia di servizi degli enti locali (urbanistica, lavori pubblici, servizi sociali ecc.).

2. L'OM si occupa, coadiuvata dalla struttura comunale e l'OT, di garantire il corretto svolgimento delle fasi del DP dal momento in cui esso viene incardinato.

3. Esso viene nominato dal Responsabile di Servizio competente per materia per ogni DP su proposta dell'OT sulla base di un albo costituito previa pubblicazione di bando pubblico volto alla formazione di un elenco di esperti (aggiornato annualmente) in materia di politiche pubbliche, pratiche partecipative e servizi degli enti locali i quali dovranno essere individuati per ogni procedimento partecipativo secondo criteri di rotazione, possibilmente garantendo il rispetto della parità di genere.

4. L'OM dovrà essere formato da membri terzi ed imparziali e che non si trovino in conflitto di interesse o situazioni di incompatibilità in merito al procedimento partecipativo per i quali sono stati nominati.

5. I membri dell'OM non dovranno mai esprimersi nel merito dell'oggetto del DP durante il procedimento partecipativo e dovranno gestire le relazioni tra i protagonisti del procedimento, moderare la discussione e stilare per ogni incontro una relazione da trasmettere al Presidente della Commissione Consiliare di competenza.

6. I membri dell'OM percepiscono un gettone di presenza per ogni assemblea di DP a titolo di rimborso spese, gettone di presenza pari a quanto erogato in favore dei Consiglieri Comunali per ogni adunanza consiliare e non potranno percepire alcun tipo di indennità differente o superiore da quella sopra citata.

## **TITOLO III - CASI DI INDIZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO COMUNALE**

### **Art. 6 – Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico Comunale**

1. Sono oggetto di dibattito pubblico:

a) le opere o servizi di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi pari o superiori a euro 1.000.000;

b) le opere o servizi di iniziativa privata o facenti parte di accordi pubblici-privati, che comportino investimenti superiori ad euro 1.000.000; in questi casi l'OT coinvolge il soggetto privato promotore o facente parte dell'opera o servizio affinché anche esso collabori alla realizzazione del DP e vi contribuisca attivamente mediante concorso alle spese per l'attivazione del DP, concorso finanziario definito d'intesa con l'OT in base ai costi complessivi dell'investimento previsto;

**c) per le opere o servizi per i quali sia pervenuta la volontà della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale si attiva d'ufficio il DP.**

d) per le opere o servizi di cui ai punti a) e b) che comportano investimenti complessivi fra euro 500.000 e 1.000.000 e che pur non essendo assoggettabili d'ufficio a DP, presentano rilevanti profili di interesse locale, l'OT può proporre comunque alla Giunta Comunale l'attivazione di un DP qualora pervenga la richiesta dei seguenti soggetti:

- enti locali interessati territorialmente alla realizzazione delle opere/progetti/interventi (in questo caso si applica quanto disposto dalla lettera b) del presente articolo in merito al concorso finanziario nel DP);

- soggetti privati che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere o servizi;

- almeno il 5% dei residenti che abbiano compiuto sedici anni, anche organizzati in associazioni e comitati, a tal fine si considera l'intera popolazione residente nel Comune così come definita dall'ultimo censimento e per quanto attiene la modalità della raccolta firme, questa si effettua con la medesima procedura relativa alla presentazione delle liste elettorali;

la Giunta Comunale si esprimerà nel merito della proposta entro 30 giorni dalla medesima; in caso di risposta negativa è tenuta a motivare la decisione con deliberazione di Giunta da pubblicare in Albo Pretorio e nel caso in cui non si esprima entro il termine suddetto, si avrà l'effetto del silenzio assenso.

**2. Non si effettua DP:**

a) per gli interventi disposti in via d'urgenza e finalizzati all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

c) per quanto attiene il Documento Unico di Programmazione, nello specifico il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, non si effettua il DP per le opere previste nel primo anno di previsione, bensì si effettuerà DP per le opere del piano sopraccitato che sono previste dal secondo anno in poi di competenza.

**3.** Nel caso in cui sia disposto DP e l'opera sia soggetta a VIA o VAS, lo svolgimento del DP è condizione per l'avvio della procedura di valutazione.

**4.** Nel caso in cui le opere o servizi siano predisposti da una legge nazionale o regionale che vincolano modalità e tempi di progettazione o esecuzione, la Giunta Comunale valuterà la possibilità di esclusione del DP per l'opera interessata, anche qualora sia un'opera ascrivibile a DP obbligatorio secondo quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma primo del presente articolo.

## **TITOLO IV - LE FASI DEL DIBATTITO PUBBLICO COMUNALE**

### **Art. 7 – Fase preliminare al Dibattito Pubblico**

**1.** Una volta accertata l'assoggettabilità di un'opera o servizio al DP e nominati i membri dell'OM, avrà inizio la Fase preliminare al DP, dove i soggetti promotori delle opere renderanno disponibile all'OM, anche solo in forma elettronica, una relazione dettagliata sull'opera che illustri il progetto e che contenga altresì una analisi sui costi-benefici che ne giustificano la realizzazione, il tutto prima dell'avvio delle procedure partecipative.

**2.** Nel caso in cui il proponente sia la P.A., la relazione di cui al comma precedente verrà redatta dall'OT.

**3.** Una volta ricevuta la relazione di cui al comma primo, l'OM avrà 15 giorni di tempo per chiedere al proponente eventuali integrazioni, modificazioni o specificazioni, assegnando un termine perentorio per la loro redazione che non può superare in ogni caso i 15 giorni, pena il proseguimento dell'iter indipendentemente dalla ricezione delle suddette integrazioni, i cui eventuali dubbi saranno interpretati dall'OM.

### **Art. 8 – Fase della Pubblicità del Dibattito Pubblico Comunale**

**1.** Una volta ottenuta una relazione completa, inizierà la seconda fase della procedura partecipativa, nella quale l'OM dovrà:

a) iniziare una campagna di comunicazione atta ad informare la cittadinanza sul processo partecipativo in procinto di iniziare;

b) richiedere al soggetto proponente (in caso questo sia la P.A., verrà redatto dall'OT) la stesura di un documento di sintesi che riassume in modo chiaro e preciso i contenuti del documento di cui all'art. precedente;

c) individuare i soggetti pubblici o privati (sia persone fisiche che giuridiche, associazioni, comitati ecc...) che manifestamente potrebbero essere interessati al procedimento in modo da divulgare loro

il documento di cui all'art. 8 e fornire a tali soggetti, nel caso ne facciano richiesta, tutti i documenti riguardanti l'opera o servizio ed effettuare eventuali approfondimenti da loro richiesti, qualora non incidano notevolmente sui tempi del procedimento partecipativo e qualora lo ritenga opportuno, il tutto per permettere una migliore comprensione e un miglior studio della fattispecie;

d) raccogliere eventuali documenti o elaborati di ogni tipo presentati a qualsiasi titolo dai soggetti di cui alla lettera precedente e divulgarli qualora lo ritenga opportuno;

e) valutare la modalità più idonea attraverso la quale svolgere il DP e valutare il numero degli incontri (non è possibile svolgere più di quattro assemblee per ciascun DP);

f) organizzare il calendario degli incontri, di concerto con gli enti pubblici competenti e il soggetto proponente l'opera o servizio e divulgarlo con adeguato anticipo e con mezzi di comunicazione idonei;

g) richiedere all'OT assistenza tecnica, qualora sia necessario reperire documenti o atti che siano inerenti al tema in discussione;

h) nominare tra i membri dell'OM stesso il responsabile del Dibattito, ovvero il membro che dovrà svolgere l'attività di mediazione e facilitazione durante gli incontri pubblici.

2. La fase di cui al precedente comma non potrà durare più di 60 giorni.

### **Art. 9 – Fase dell'indizione del Dibattito Pubblico**

1. Una volta ultimato il calendario degli incontri il Sindaco indice il DP con atto motivato nel quale:

a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla cittadinanza interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i 60 giorni dal termine della fase di cui all'art. precedente;

c) indica il nome del Responsabile del Dibattito Pubblico.

2. L'atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione di atti di competenza comunale connessi all'opera o servizio oggetto di procedura partecipativa; la sospensione non riguarda gli atti la cui mancata adozione possa pregiudicare finanziamenti comunitari, statali o regionali.

3. L'atto di cui al comma 1 è trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e ai Consiglieri Comunali.

### **Art. 10 – Fase degli Incontri Pubblici**

1. La fase di cui al presente comma può durare per un tempo non superiore ai 60 giorni.

2. Gli incontri si effettuano di norma in strutture adeguate di proprietà comunale e vengono moderati dal Responsabile del Dibattito Pubblico coadiuvato dagli altri membri dell'OM che dovranno garantire il rispetto obbligatorio dell'ordine del giorno-deciso dalla medesima, nel quale vengono indicati gli argomenti della discussione, le persone che-relazioneranno e la durata delle relazioni stesse, nonché la durata del tempo dedicato agli interventi-del pubblico; l'OM si preoccuperà di dedicare un margine di tempo ad esperti e tecnici competenti sul tema in discussione.

3. Tutti gli incontri pubblici dovranno essere verbalizzati e trasmessi in diretta streaming, inoltre i verbali dovranno essere resi pubblici a cura-dell'OT.

4. Tutti i soggetti che intervengono nella discussione potranno fornire il materiale della loro presentazione, redatto in forma chiara e comprensibile a tutti i partecipanti, preferibilmente almeno 24 ore prima rispetto alla data di esecuzione dell'incontro in modo da poterlo rendere pubblico possibilmente con qualche giorno di anticipo.

### **Art. 11 – Conclusione del Dibattito Pubblico**

1. Al termine del DP l'OM riceve il rapporto finale redatto dal Responsabile del DP, tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del DP stesso, evidenziando gli argomenti sostenuti e infine presentando il parere finale espresso dai partecipanti al procedimento partecipativo.
2. L'OM trasmette il rapporto e il parere al soggetto proponente l'opera, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali e all'OT che curerà la pubblicazione del rapporto e relativo parere nell'Albo Pretorio comunale.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente l'opera o servizio oggetto di DP dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende accogliere quanto espresso dal procedimento partecipativo.
4. Nel caso in cui il proponente sia la P.A., la Giunta Comunale delibera entro 30 giorni dalla pubblicazione del rapporto e del parere nell'albo pretorio, con delibera di Giunta, dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende accogliere quanto espresso dal procedimento partecipativo; il Sindaco darà comunicazione del rapporto nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
5. Le dichiarazioni di cui al comma terzo e quarto del presente articolo comportano il venir meno della sospensione di cui all'art. 9, comma 2 del presente regolamento.

## **TITOLO V - NORME FINALI**

### **Art. 12 – Comunicazione**

1. Per tutti i procedimenti partecipativi il Comune provvede ad effettuare una adeguata campagna informativa, allo stesso tempo ogni dibattito pubblico viene reso disponibile a tutti i cittadini mediante ripresa in diretta streaming.
2. Entro trenta giorni dall'inizio della prima procedura partecipativa viene istituito apposito link internet (nel sito del Comune) sul Dibattito Pubblico Comunale gestito dall'OT e dall'OM che sarà principale strumento della comunicazione informatica riguardante tutti i procedimenti partecipativi e nel quale verranno caricati tutti i materiali ad essi relativi, ivi compresi il calendario degli incontri, i documenti e gli elaborati relativi al DP e il caricamento dei file audio-video delle dirette *streaming*.
3. Il sito internet di cui al comma precedente conterrà una rubrica dedicata alle domande dei cittadini per dar modo a chi non potesse partecipare direttamente agli incontri di essere informato e portare comunque il suo contributo al dibattito e ricevere le relative risposte ad eventuali domande o osservazioni, risposte che verranno date dall'OM o dall'OT a seconda della competenza.
4. Viene istituita apposita *mailing list* per la comunicazione a tutti i soggetti interessati al DP, per informare loro circa gli step dei procedimenti partecipativi e i vari calendari degli incontri nonché i caricamenti dei file nel sito internet dedicato.
5. Tutti i documenti sul dibattito pubblico saranno in ogni caso disponibili in formato elettronico, garantendone la reperibilità cartacea a chi ne faccia richiesta in un apposito ufficio individuato dall'OT, in modo da agevolare i cittadini che non abbiano dimestichezza con gli strumenti informatici ma che siano in ogni caso interessati ai procedimenti partecipativi.

### **Art. 13 – Copertura Finanziaria**

1. Nella stesura del bilancio preventivo è prevista una somma dedicata per la copertura finanziaria dei costi relativi al DP.
2. L'OT discrezionalmente provvede alla richiesta di cofinanziamento delle procedure partecipative; qualora il soggetto promotore del DP non sia la P.A. l'OT richiederà una partecipazione pari almeno a il 50% delle spese preventivate, con eccezione dell'attivazione popolare di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del presente Regolamento.

**3.** Qualora il DP sia richiesto da altri Enti Locali deve sempre essere prevista la partecipazione alle spese relative almeno per il 50% delle stesse.